

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

## recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera e delle Azzorre nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento di luppolo proveniente dal resto della Comunità per Madera; che, nel fissare detti aiuti, si deve tener conto dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni determinate dalla posizione geografica dell'isola;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per le Azzorre e Madera; che è

opportuno adottare modalità complementari confacenti alla prassi commerciale vigente nel settore del luppolo, con particolare riguardo al periodo di validità dei certificati di aiuto e all'importo delle cauzioni intese a garantire il rispetto degli obblighi incumbenti agli operatori;

considerando che le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1600/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che le modalità di cui al presente regolamento dovrebbero diventare operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato in 10 t per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

*Articolo 2*

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per l'approvvigionamento a Madera di luppolo proveniente dal mercato comunitario, conformemente al bilancio previsionale, è fissato in 10 ECU kg.

*Articolo 3*

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

*Articolo 4*

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Le domande sono ammissibili soltanto se:

- a) il quantitativo richiesto non supera la quantità massima disponibile di luppolo pubblicata dal Portogallo;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU kg.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Se i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del certificato. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente nell'ultima settimana del mese precedente a quello in cui vengono presentate le domande.

*Articolo 5*

La validità dei certificati di esonero e di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di rilascio.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.